



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA ORDINANZA n. 17 del 03-03-2021

**OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS COVID-19 IN AMBITO COMUNALE**

IL VICESINDACO

PREMESSO che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- lo stato di emergenza, con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 e, con successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- da ultimo, il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

VISTI e richiamati i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, i provvedimenti regionali in materia e, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».*”;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1, comma 1, del predetto decreto ad oggetto: *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”* dispone testualmente che: *“1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o le circostanze di fatto,*



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi [...]”;

- *l’articolo 1, comma 10, lettera b, testualmente recita: “l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro [...]”;*

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e comunale;

CONSIDERATO, inoltre, che sul territorio comunale sono presenti:

- un’area attrezzata per il gioco dei bambini presso il Parco del Serafino, giardini pubblici, diversi impianti sportivi all’aperto ed aree e percorsi naturalistici, solitamente interessati dalla presenza di numerose persone;
- nelle giornate di giovedì è previsto lo svolgimento del mercato settimanale;

RAVVISATO che durante lo svolgimento del mercato settimanale e nei parchi, giardini, impianti sportivi all’aperto e nelle aree ricreative possono formarsi assembramenti di persone;

CONSIDERATO che, data la dislocazione del mercato settimanale su una superficie molto ampia del territorio comunale non può essere garantita la vigilanza ed il controllo da parte del personale di Polizia Locale in merito al rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone ed il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

ATTESA la necessità di adottare idonee misure di prevenzione del rischio da contagio e garantire una compiuta azione di contenimento e gestione di tale emergenza;

RITENUTO necessario, quindi, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza:

- adottare tutte le possibili precauzioni al fine di prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus, evitando qualsiasi forma di assembramento ovvero circostanza che di fatto favorisca la vicinanza tra le persone, provvedendo così alla tutela della salute di tutti i cittadini;
- disporre la chiusura ed il divieto di accesso a parchi e giardini pubblici, campi da gioco ed impianti sportivi all’aperto, zone di maggior affluenza turistica come il percorso “Via delle cascate perdute” e del mercato settimanale, con esclusione delle attività di vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed, in particolare, l’art. 54, comma 4, che attribuisce al Sindaco, nella sua qualità di ufficiale del Governo, il potere di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) la chiusura ed il divieto di utilizzo:
 - a) del Parco del Serafino e delle attrezzature ivi presenti;
 - b) del campo da gioco denominato "minipitch" e di ogni altro impianto sportivo all'aperto;
 - c) dei giardini pubblici di Piazza della Libertà;
 - d) degli spazi antistanti e circostanti gli edifici scolastici di Largo Crivelli (al di fuori dell'orario scolastico) e Largo Ricciardi;
- 2) la chiusura ed il divieto di accesso all'area delle cascate ricomprese nel percorso denominato "Via delle Cascate Perdute";
- 3) la chiusura del mercato del giovedì, salvo le attività di vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
- 4) il divieto di assembramento in tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, comunque denominate, strade, piazze, larghi, parcheggi etc..
- 5) il mantenimento di un distanziamento interpersonale di almeno un metro, nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, sia all'aperto che al chiuso.

Il presente atto è valido ed efficace fino a revoca dello stesso o a nuova ordinanza sindacale.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet dell'Ente;
- di trasmettere copia del presente, ognuno per la propria competenza e/o opportuna conoscenza, ai seguenti uffici:
 - Prefettura di Macerata (UTG) - PEC protocollo.prefmc@pec.interno.it
 - Comando Stazione Carabinieri di Sarnano – PEC: tmc26842@pec.carabinieri.it
 - Stazione Carabinieri Forestali di Sarnano – PEC: fmc43279@pec.carabinieri.it
 - Sportello Unico Attività Produttive Monti Azzurri di San Ginesio – PEC: suap.montiazzurri@pec.it
 - Comando Polizia Municipale di Sarnano – E-mail: poliziamunicipale@comune.sarnano.mc.it
- di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

AVVERTE

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL VICESINDACO
F.to Avv. Franco CEREGIOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal 03-03-2021 e per quindici giorni consecutivi.
Li 03-03-2021

IL VICESINDACO
F.to Avv. Franco CEREGIOLI

Copia conforme all'originale

Sarnano, li 03-03-2021

IL VICESINDACO
Avv. Franco CEREGIOLI